EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 20 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VERBALE RELATIVO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL "REFERENDUM„ SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

L'anno millenovecentoquarantasei, addì 10 del mese di giugno, in Roma, alle ore 18 nel Palazzo del Parlamento - Sala della Lupa.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE si è riunita in pubblica adunanza per procedere alle operazioni di cui all'art. 17 p.p. del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219.

Sono presenti i signori:

PAGANO Dott. Giuseppe, *Primo Presidente;*
BRIGANTE Dott. Saverio, *Presidente di Sezione;*
BELFIORE Dott. Carmelo, *Presidente di Sezione;*
PELLEGRINI Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
DATO Dott. Giuseppe, *Presidente di Sezione;*
COLAGROSSO Dott. Prof. Enrico, *Presidente di Sezione;*
CURCIO Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
VITALI Dott. Giovanni, *Consigliere;*
PIACENTINI Dott. Mariano, *Consigliere;*
MARTORANA Dott. Prof. Michele, *Consigliere;*
ZAPPULLI Dott. Carlo, *Consigliere;*
PASQUALE Dott. Rocco, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Pasquale, *Consigliere;*
GABRIELI Dott. Prof. Francesco Pantaleo, *Consigliere;*
PASQUERA Dott. Filippo, *Consigliere;*
FIERIMONTE Dott. Giuseppe, *Consigliere;*
MANCINI Dott. Rodolfo, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Vincenzo, *Consigliere;*
D'APOLITO Dott. Giuseppe, *Consigliere,*

Interviene il signor PILOTTI dott. Massimo - Procuratore Generale presso la Corte Suprema;

Assiste il signor CESAREO Emilio - Cancelliere Capo della Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Segretario.

Avendo esaminato i verbali trasmessi da tutti gli uffici circoscrizionali, dà atto che alla REPUBBLICA e alla MONARCHIA sono stati attribuiti, rispettivamente, in ciascun Collegio, i voti di seguito riportati:

COLLEGIO	REPUBBLICA	MONARCHIA
I — Torino - Novara - Vercelli (mancano i dati di 7 sezioni)	800.772	536.597
II — Cuneo - Alessandria - Asti	412.313	380.770
III — Genova - Imperia - La Spezia - Savona (mancano i dati di 46 sezioni)	611.849	275.764
IV — Milano - Pavia	1.153.027	541.872
V — Como - Sondrio - Varese	422.722	241.923
VI — Brescia - Bergamo (mancano i dati di 1 sezione)	399.986	344.637
VII — Mantova - Cremona	304.275	148.853
VIII — Trento - Bolzano	192.204	33.946
IX — Verona - Padova - Vicenza - Rovigo	647.464	504.273
X — Venezia - Treviso	403.329	252.478
XI — Udine - Belluno	339.183	198.388
XII — Trieste e Venezia Giulia - Zara	—	—
XIII — Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì (mancano i dati di 2 sezioni)	879.201	212.373
XIV — Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia (mancano i dati di 22 sezioni)	638.288	238.681
XV — Firenze - Pistoia	487.133	193.566
XVI — Pisa - Livorno - Lucca - Apuania	456.164	194.821
XVII — Siena - Arezzo - Grosseto	338.165	119.984
XVIII — Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno	499.087	213.396
XIX — Perugia - Terni - Rieti	335.835	168.610
XX — Roma - Viterbo - Latina - Frosinone	713.875	745.845
XXI — L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo	287.322	326.267
XXII — Benevento - Campobasso	103.969	241.361
XXIII — Napoli - Caserta (mancano i dati di 1 sezione)	241.778	902.700
XXIV — Salerno - Avellino	152.570	415.641
XXV — Bari - Foggia	320.867	509.476
XXVI — Lecce - Brindisi - Taranto	148.872	449.299
XXVII — Potenza - Matera (mancano i dati di 11 sezioni)	104.471	153.960
XXVIII — Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria (mancano i dati di 26 sezioni)	333.491	502.605
XXIX — Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna (mancano i dati di 2 sezioni)	329.035	707.520
XXX — Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta	379.951	595.488
XXXI — Cagliari - Sassari - Nuoro	206.939	321.305
XXXII — Val D'Aosta	28.630	16.506

Procede quindi alla somma dei voti su riportati attribuiti alla REPUBBLICA, di quelli attribuiti alla MONARCHIA in tutti i Collegi, e proclama i seguenti risultati del « REFERENDUM » secondo quanto attestano i verbali stessi.

REPUBBLICA: totale dei voti . . . . N. **12.672.767**
(dodicimilioniseicentosettantaduemilasettecentosessantasette).

MONARCHIA: totale dei voti . . . . N. **10.688.905**
(diecimilioniseicentottantottomilanovecentocinque).

LA CORTE, a norma dell'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219, emetterà in altra adunanza il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni o agli uffici centrali circoscrizionali o alla stessa CORTE concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al « REFERENDUM »; integrerà i risultati coi dati delle sezioni ancora mancanti; ed indicherà il numero complessivo degli elettori votanti e quello dei voti nulli.

Del che è verbale.

IL CANCELLIERE CAPO
E. CESAREO

IL PRIMO PRESIDENTE
G. PAGANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

VERBALE RELATIVO AL GIUDIZIO DEFINITIVO SULLE CONTESTAZIONI, LE PROTESTE E I RECLAMI DI CUI ALL'ART. 19 D. L. L. 23 APRILE 1946, N. 219

L'anno millenovecentoquarantasei il giorno 18 giugno alle ore 18 nel Palazzo del Parlamento.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE si è riunita per procedere alle operazioni di cui all'art. 19 Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219.

Sono presenti i signori:

PAGANO Dott. Giuseppe, *Primo Presidente;*
BRIGANTE Dott. Saverio, *Presidente di Sezione;*
PELLEGRINI Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
DATO Dott. Giuseppe, *Presidente di Sezione;*
COLAGROSSO Dott. Prof. Enrico, *Presidente di Sezione;*
CURCIO Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
RUGGIERO Dott. Giovanni, *Presidente di Sezione;*
VITALI Dott. Giovanni, *Consigliere;*
PIACENTINI Dott. Mariano, *Consigliere;*
MARTORANA Dott. Prof. Michele, *Consigliere;*
ZAPPULLI Dott. Carlo, *Consigliere;*
PASQUALE Dott. Rocco, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Pasquale, *Consigliere;*
GABRIELI Dott. Prof. Francesco Pantaleo, *Consigliere;*
PASQUERA Dott. Filippo, *Consigliere;*
FIERIMONTE Dott. Giuseppe, *Consigliere;*
MANCINI Dott. Rodolfo, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Vincenzo, *Consigliere;*
D'APOLITO Dott. Giuseppe, *Consigliere.*

Interviene il signor PILOTTI Dott. Massimo - Procuratore Generale presso la Corte Suprema;

Assiste il signor CESAREO Emilio - Cancelliere Capo della Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Segretario.

Con riferimento all'ultima parte del verbale della sua precedente adunanza in data 10 corrente mese di giugno.

LA CORTE

I) Dà atto che, sentite le conclusioni del Procuratore Generale, ha emesso giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al referendum.

Si uniscono all'esemplare del presente verbale, che sarà depositato nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, i fascicoli contenenti le decisioni relative a tutti i reclami, le contestazioni e le proteste sottoposti all'esame della Corte; fascicoli che costituiscono gli allegati dai numeri 1 a 12 e che formano parti integranti del verbale medesimo.

Da tali decisioni risulta che complessivamente sono da apportare alle somme dei voti proclamate nella adunanza del 10 corrente le modificazioni di cui appresso:

a) da sottrarre ai voti attribuiti alla repubblica: n. 4 voti;
b) da sottrarre ai voti attribuiti alla monarchia: n. 30 voti;
c) da aggiungere ai voti attribuiti alla repubblica: n. 18 voti;
d) da aggiungere ai voti attribuiti alla monarchia: n. 25 voti,

II) Integra i risultati suddetti coi dati delle sezioni mancanti all'atto della proclamazione del 10 ugno.

Si unisce, come sopra, al presente verbale un elenco (allegato n. 13) dei dati relativi alle sezioni man-nti, in base al quale sono da apportare ai risultati del referendum pubblicati il 10 giugno le seguenti ggiunzioni:

a) voti attribuiti alla REPUBBLICA n. 45.142;

b) voti attribuiti alla MONARCHIA n. 30.384.

III) Premesso che la CORTE ha ritenuto che per « maggioranza degli elettori votanti » di cui parla art. 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, deve intendersi maggioranza degli ettori che hanno espresso voti validi.

Dà atto che i voti validi complessivi a favore della REPUBBLICA sono **12.717.923** (dodicimilioni settecen-diciasettemila novecentoventitre) e quelli a favore della MONARCHIA sono **10.719.284** (diecimilioni sette-ntodiciannovemila duecentottantaquattro) e che pertanto la maggioranza degli elettori votanti si è pro-nziata in favore della REPUBBLICA.

IV) Dà atto che i voti nulli sono complessivamente in n. di 1.498.136 (unmilione quattrocentonovan-ttomila centotrentasei).

Del che è verbale.

IL CANCELLIERE CAPO
E. CESAREO

IL PRIMO PRESIDENTE
G. PAGANO

ALLEGATO N. 13

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

DATI RELATIVI ALLE SEZIONI MANCANTI

COLLEGIO	Numero	SEZIONI MANCANTI REPUBBLICA	MONARCHIA
I — Torino - Novara - Vercelli	7	2.257	1.869
II — Cuneo - Alessandria - Asti	1	199	237
III — Genova - Imperia - La Spezia - Savona	46	21.752	8.055
VI — Brescia - Bergamo	3	1.242	800
XIII — Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì	2	1.225	350
XIV — Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia	22	8.690	3.064
XXIII — Napoli - Caserta	1	66	491
XXVII — Potenza - Matera	11	3.850	4.155
XXVIII — Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria	26	5.670	10.022
XXIX — Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna	2	191	1.341
TOTALE		45.142	30.384

IL CANCELLIERE CAPO
E. CESAREO

IL PRIMO PRESIDENTE
G. PAGANO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 1.

Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, 4° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la proclamazione dei risultati del referendum istituzionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Previo concerto col Ministro per la Grazia e la Giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono sanzionati e promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula seguente:

« *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, *quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale* 16 *marzo* 1946, *n.* 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta . . . .;

Ha sanzionato e promulga »:

Art. 2.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati con la seguente formula:

« *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, *quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale* 16 *marzo* 1946, *n.* 98;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta . . . .;

Decreta »:

Art. 3.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, per i provvedimenti da emanarsi sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con altri Ministri, la formula « *Sulla proposta* . . . . » è sostituita dalla formula « *Previo concerto con* . . . . », che deve precedere la menzione dell'intervento del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Per i decreti indicati nell'art. 1, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

« *Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato* ».

Per i decreti indicati nell'art. 2, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

« *Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare* ».

Art. 5.

I decreti del Capo dello Stato, diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, saranno emanati con le formule stabilite negli articoli 2 e 3, escluse le indicazioni riferentisi ad adempimenti per essi non prescritti.

Art. 6.

Fino a quando non venga diversamente disposto dall'Assemblea Costituente, le decisioni giudiziarie recheranno la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Gli altri atti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere formati in nome del Capo dello Stato, recheranno la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Sono considerate valide le formule d'intestazione usate nelle decisioni e negli atti predetti dopo il 10 giugno 1946 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà una Commissione incaricata di studiare il modello del nuovo emblema dello Stato.

Fino a quando l'Assemblea Costituente non avrà approvato il nuovo emblema dello Stato e fino a quando gli uffici non siano provvisti dei sigilli formati in base all'emblema stesso, sono usati i sigilli attualmente esistenti.

E' consentito, fino ad esaurimento delle scorte, l'uso delle carte-valori, degli stampati e dei moduli già esistenti.

Art. 8.

Fino a quando non venga diversamente deliberato dall'Assemblea Costituente, la bandiera nazionale è formata da un drappo rettangolare, distinto verticalmente in tre sezioni eguali, rispettivamente dei colori verde, bianco e rosso.

Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura.

Art. 9.

Fino a quando non siano state stabilite ed applicate le nuove formule di giuramento, in dipendenza della mutata forma istituzionale dello Stato, gli obblighi derivanti dal giuramento prestato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dai dipendenti civili e militari dello Stato e dalle persone incaricate di pubbliche funzioni s'intendono assunti verso lo Stato.

Ove occorra prestare o rinnovare il giuramento, esso sarà prestato omettendo nelle formule vigenti ogni accenno alla forma monarchica dello Stato.

Art. 10.

Nelle denominazioni di uffici, commissioni, corpi, enti ed istituti pubblici, è abolita ogni qualificazione riferentesi alla forma monarchica dello Stato.

La stessa norma si applica alla intitolazione degli atti e delle pubblicazioni di carattere ufficiale.

La collezione ufficiale delle leggi e dei decreti assume la denominazione di *Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana.*

La *Gazzetta Ufficiale* assume la denominazione di *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Art. 11.

Con successivi decreti, saranno emanate le norme integrative e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 2.

Dichiarazione di giorno festivo a tutti gli effetti civili dell'*11 giugno 1946*.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'11 giugno 1946 è dichiarato festivo a tutti gli effetti civili.
In detto giorno viene corrisposto ai lavoratori il trattamento economico previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 2. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.